

Pubblicato il 21/01/2020

N. 00088/2020 REG.PROV.PRES.
N. 12075/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12075 del 2019, proposto da Comune di Acri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Jorio, Federico Jorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Jorio Federico in Roma, viale Parioli;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Citta' ed Autonomie Locali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero Economia, Ministero Interno, Conferenza Stato Citta', Commissione Tecnica non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune Atri non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento maturatosi per silentium per effetto della previsione contenuta nella legge n. 145/2018, all'art. 1 comma 921, che ha inteso confermare per l'anno 2019 il riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, approvato per l'anno 2018 mediante il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 83 del 10 aprile 2018 Suppl. Ordinario n. 17, recante Fondo di solidarietà comunale. Definizione ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018; di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza del ricorrente depositata il 20 gennaio 2020, con la quale si richiede l'autorizzazione alla notifica, a mezzo Internet, del ricorso a tutti i Comuni controinteressati, come indicati negli allegati al Comunicato del Ministero dell'Interno oggetto d'impugnazione;

Ritenuto che, nella specie, l'istanza risulta meritevole di accoglimento, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, sicché può autorizzarsi l'integrazione de

contraddittorio mediante pubblicazione sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tal fine, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando entro tale termine, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza; l'Amministrazione non dovrà

rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, rilasciando a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi 30 (trenta) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza, confermando, per la trattazione, l'udienza pubblica del 20 maggio 2020;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e modi di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 20 gennaio 2020.

Il Presidente
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO